

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 117



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
12 maggio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 382/2009 della Commissione, dell'11 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/377/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 maggio 2009, che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) [notificata con il numero C(2009) 2359]..... 3**

2009/378/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2009, che prevede la commercializzazione temporanea di taluni tuberi-seme di patate che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/56/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3392]** 8

2009/379/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 maggio 2009, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009** 10



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 382/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	89,6
	TN	115,0
	TR	110,4
	ZZ	105,0
0707 00 05	MA	32,7
	TR	135,2
	ZZ	84,0
0709 90 70	TR	105,4
	ZZ	105,4
0805 10 20	EG	45,9
	IL	55,9
	MA	53,1
	TN	52,5
	TR	76,0
	US	68,2
	ZZ	58,6
0805 50 10	TR	49,4
	ZA	56,2
	ZZ	52,8
0808 10 80	AR	80,1
	BR	67,5
	CA	127,2
	CL	73,8
	CN	98,2
	NZ	98,3
	US	128,2
	UY	66,3
	ZA	81,6
	ZZ	91,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2009

che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

[notificata con il numero C(2009) 2359]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/377/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 fornisce le regole d'uso del VIS per la consultazione e la richiesta di documenti. In attuazione dell'articolo 16 del regolamento VIS, è opportuno adottare misure relative all'elaborazione di norme concernenti lo scambio dei messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS (specifiche VIS Mail). Tali messaggi non devono essere registrati nel VIS e i dati personali trasmessi devono essere utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.

(2) Fatte salve ulteriori misure adottate entro la data di cui all'articolo 46 del regolamento VIS concernenti l'integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen, le specifiche VIS Mail devono definire quattro tipi di messaggi che si possono usare dall'entrata in funzione del VIS fino alla data menzionata nell'articolo 46 del regolamento VIS. Tra questi devono esservi messaggi connessi alla cooperazione consolare (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS), messaggi connessi alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS), messaggi indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione delle disposizioni del regolamento VIS (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento VIS) e messaggi indicanti che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 2, del regolamento VIS).

(3) In conformità dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il 13 ottobre 2008 la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 767/2008 nel suo diritto interno. Il regolamento (CE) n. 767/2008 è quindi vincolante per la Danimarca nel diritto internazionale. La Danimarca ha pertanto l'obbligo, in virtù del diritto internazionale, di attuare questa decisione.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

- (4) In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, il Regno Unito non partecipa all'adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione in quanto esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non è quindi destinatario della presente decisione della Commissione.
- (5) In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, l'Irlanda non partecipa all'adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione in quanto esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non è quindi destinataria della presente decisione della Commissione.
- (6) Questa decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo ⁽⁴⁾.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione di quest'ultimo Stato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo del-

l'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ relativa alla conclusione di tale accordo a nome della Comunità europea.

- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai fini del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'adesione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'adesione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni di attuazione relative al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 per la fase compresa tra l'entrata in funzione del VIS e la data menzionata nell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 767/2008 sono riportate nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

Articolo 2

La presente decisione si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica di Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


ALLEGATO

1. Introduzione

Il meccanismo di comunicazione VIS Mail deve basarsi sull'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008, consentendo la trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri tramite le infrastrutture del sistema di informazione visti (VIS).

I dati personali trasmessi nell'ambito di questo meccanismo a norma dell'articolo 16 del regolamento VIS devono essere utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.

La rispettiva evoluzione di VIS Mail e VISION comporta un processo in più fasi illustrato di seguito:



Finché il VIS non diventerà operativo, VISION sarà l'unica rete di comunicazione per le consultazioni in merito ai visti ⁽¹⁾.

Nella fase 1, a partire dall'entrata in funzione del VIS, è possibile usare il meccanismo VIS Mail per la trasmissione dei seguenti tipi di informazioni:

- messaggi connessi alla cooperazione consolare,
- richieste di documenti giustificativi,
- messaggi riguardanti dati inesatti,
- acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro da parte di un richiedente.

Nella fase 1 sono applicabili le disposizioni del regolamento VIS concernenti l'utilizzo della VIS Mail per la trasmissione delle informazioni relative alla cooperazione consolare e alle richieste di documenti giustificativi (articolo 16, paragrafo 3), per la correzione di dati (articolo 24, paragrafo 2) e per la cancellazione anticipata dei dati (articolo 25, paragrafo 2). Il meccanismo VIS Mail, compresi il mail relay centrale e i server di posta nazionali, deve essere implementato nel caso in cui almeno uno Stato membro intenda usare il meccanismo nella fase 1, onde assicurare che tale Stato membro sia in grado di trasmettere i messaggi indicati ⁽²⁾. Durante la fase 1 di funzionamento del VIS Mail, si deve usare VISION in parallelo.

Nella fase 2, quando tutte le autorità che rilasciano i visti Schengen saranno collegate al VIS, il meccanismo VIS Mail sostituirà la rete di consultazione Schengen a partire dalla data stabilita in conformità dell'articolo 46 del regolamento VIS. A partire da tale data, lo scambio di tutti i tipi di messaggi dovrà avvenire tramite l'infrastruttura VIS per mezzo del meccanismo VIS Mail.

2. Infrastruttura di scambio di posta SMTP

Lo scambio di posta SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — protocollo Internet standard per l'invio di messaggi di posta elettronica) utilizzerà l'infrastruttura VIS, che comprende le interfacce nazionali e la rete sTESTA, e dovrà essere basato sui server di posta nazionali che si scambiano messaggi tramite un'infrastruttura di mail relay centrale.

⁽¹⁾ Questa rete è utilizzata per le consultazioni tra gli Stati membri, compresa la rappresentanza, e per lo scambio di informazioni in merito al rilascio di visti con validità territoriale limitata.

⁽²⁾ Il fatto che si possa usare il meccanismo VIS Mail riguarda l'utilizzo facoltativo del meccanismo stesso, non la disponibilità dello strumento, che è quindi obbligatoria.

L'infrastruttura di mail relay centrale SMTP dovrà essere sviluppata e installata nei siti dell'unità centrale VIS e dell'unità centrale di riserva (back-up). L'autorità di gestione dovrà provvedere alla gestione e al monitoraggio del mail relay, compresa la registrazione.

L'infrastruttura del server di posta SMTP nazionale sarà predisposta dagli Stati membri. L'infrastruttura del server di posta nazionale deve essere protetta contro l'accesso non autorizzato ai messaggi.

3. Soluzione di applicazione

Il funzionamento di VIS Mail avrà inizio nella fase 1 con i processi commerciali sviluppati tenendo in considerazione la soluzione tecnica di VISION per assicurare una transizione senza problemi dalla fase 1 alla fase 2 quando VIS Mail sostituirà VISION.

Le specifiche tecniche che descrivono le funzionalità del meccanismo VIS Mail non dovranno pregiudicare gli aspetti legali della cooperazione consolare e delle procedure relative ai visti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2009

che prevede la commercializzazione temporanea di taluni tuberi-seme di patate che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/56/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 3392]

(2009/378/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

La commercializzazione nella Comunità di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda il numero di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta è autorizzata, per un periodo che scade il 30 giugno 2009, alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione e secondo le seguenti modalità:

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2002/56/CE stabilisce che «la percentuale numerica di piante di patate che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 10». In Svezia, la quantità di tuberi-seme di patate disponibili, appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati», adeguati alle locali condizioni ambientali e rispondenti a tale prescrizione, è insufficiente e non è pertanto in grado di soddisfare i requisiti dello Stato membro in questione.
- (2) È impossibile coprire la domanda di tuberi-seme di patate con tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 2002/56/CE.
- (3) Di conseguenza, occorre permettere alla Svezia di commercializzare, fino al 30 giugno 2009, tuberi-seme di patate soggetti a requisiti meno rigorosi.
- (4) Occorre inoltre permettere ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare la Svezia di tuberi-seme di patate raccolti in uno Stato membro o in un paese terzo, di commercializzare tali tuberi-seme di patate.
- (5) È altresì opportuno che la Svezia si assuma un ruolo di coordinamento al fine di garantire che il quantitativo totale di tuberi-seme di patate autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo da essa fissato.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

- a) il numero di piante che mostrano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» non deve superare la percentuale fissata nell'allegato;
- b) l'etichetta ufficiale indica la percentuale di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» rilevata in occasione dell'esame ufficiale di cui all'articolo 2, lettera c), punto iv), della direttiva 2002/56/CE;
- c) i tuberi-seme di patate sono commercializzati in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Un fornitore di tuberi-seme di patate che intenda commercializzare i tuberi-seme di cui all'articolo 1, chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui ha sede o in cui importa.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare i tuberi-seme, purché:

- a) non esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di tuberi-seme per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure
- b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata ai sensi della pertinente deroga superi il quantitativo massimo stabilito dall'allegato.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.

La Svezia si assume il ruolo di Stato membro coordinatore al fine di garantire che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati in allegato.

Lo Stato membro che riceva una domanda ai sensi dell'articolo 2 comunica immediatamente allo Stato coordinatore l'importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se nell'autorizzazione viene superato il quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui

hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)	Numero di piante con sintomi di virosi grave nella discendenza diretta (%)
Patata	(varietà d'amido) Seresta	150	15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2009

recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009

(2009/379/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013 sono fissati nell'allegato della decisione 2006/410/CE della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽³⁾, è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁴⁾.
- (3) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 introduce un aumento dei tassi della modulazione obbligatoria. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007,

recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti ⁽⁵⁾, l'aumento dei tassi della modulazione obbligatoria deve essere detratto dal tasso di modulazione volontaria.

- (4) Pertanto, gli importi da mettere a disposizione del FEASR a titolo della modulazione volontaria e obbligatoria sono cambiati.
- (5) Per ragioni di chiarezza la decisione 2006/410/CE deve essere abrogata e sostituita da un nuovo testo,

DECIDE:

Articolo 1

Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 143 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽⁶⁾, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 3, e degli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), sono fissati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/410/CE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 11 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

ALLEGATO

(milioni di EUR)

Esercizio finanziario	Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Articolo 143 <i>quinquies</i> del regolamento (CE) n. 1782/2003	Importi messi a disposizione del FEASR					Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
			Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009	Articolo 134 del regolamento (CE) n. 73/2009	Articolo 135 del regolamento (CE) n. 73/2009	Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007	Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008	
2007	984	22						44 753
2008	1 241	22				362		44 592
2009	1 305,7	22				424	40,66	44 886,64
2010			1 867,1	22		429,8	82,11	44 744,99
2011			2 095,3	22	484	403,9	122,61	44 489,19
2012			2 355,3	22	484	372,3	122,61	44 736,79
2013			2 640,9	22	484	334,9	122,61	44 969,59

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>